

INAGURAZIONE DEL'ANNO GIUDIZIARIO DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE ESTRUSCO

26 febbraio 2026

LA FASE PRELIMINARE DEL PROCESSO GIUDIZIARIO PENALE

Alessia Gullo
Avvocato rotale e della Santa Sede

AD USUM PRIVATUM

La presente esposizione focalizza l'attenzione su quella "finestra temporale" che va dall'invio degli atti della *investigatio praevia* alla concordanza del dubbio nel processo giudiziario penale.

Tale "finestra" consta di 9 momenti relativi ad una valutazione "preliminare" del giudice e precisamente:

- L'acquisizione degli atti e l'eventuale astensione del giudice
- La competenza "astratta" del tribunale
- Il rapporto tra Ordinario delegante e il Moderatore del Tribunale e/o il Presidente del Tribunale
- La redazione del libello
- La normativa applicabile
- La prescrizione
- La previa ammonizione
- L'ammissione del libello e la nomina dei giudici
- La concordanza del dubbio.

A tutto ciò si aggiunge il tentativo di conciliazione *a latere* di quest'ultima.

1. La trasmissione degli atti al tribunale

Il can. 1721 § 1 stabilisce che l'Ordinario, che abbia decretato doversi avviare un processo penale giudiziario, debba trasmettere gli atti dell'indagine al promotore di giustizia.

Ma chi è concretamente questo promotore di giustizia?

Dal momento che la normativa penale non dice nulla al riguardo, né ci vengono in aiuto i vari sussidi, dovremo riferirci a quanto previsto per i giudizi in genere e pertanto il promotore di giustizia individuato dal can. 1721 sarà colui che ricopre tale ufficio nel tribunale "proprio" dell'Ordinario.

In tal caso non ci saranno – apparentemente - particolari problemi in questa fase: l'Ordinario invia gli atti al Promotore di Giustizia del suo tribunale e questi presenterà il libello al Presidente del Tribunale stesso.

Senonché nei fatti raramente l'Ordinario – in materia penale - usufruisce del tribunale ordinariamente competente, ovvero il suo, perché non esiste o perché non è opportuno. Più frequentemente si avvarrà di un “altro” tribunale.

Gli atti di cui al can. 1721 § 1, quindi, non saranno trasmessi dall'Ordinario al suo Promotore di Giustizia, bensì – nei fatti - dall'Ordinario al Presidente del Tribunale scelto. Il quale, quindi, si troverà ad agire ben prima che gli sia presentato un qualche libello dal Promotore di Giustizia. Anzi, ben prima che lo stesso Promotore di Giustizia sia individuato o nominato.

Le prassi al riguardo divergono alquanto.

Talune sostengono che il Presidente del Tribunale dovrà affrettarsi a individuare o nominare un Promotore di Giustizia, trasmettendogli gli atti ricevuti e chiedendo la redazione di un libello, la cui ammissione sarà in seguito valutata secondo la normativa generale dei processi.

Altre prassi, partendo dalla constatazione di alcuni problemi che si sono verificati concretamente e soprattutto in virtù di un principio di economia processuale, sostengono che in realtà il Presidente del Tribunale sia chiamato previamente ad una valutazione non tanto relativamente ad eventuali delitti, ancora sconosciuti stante l'inesistenza di un libello, quanto piuttosto alla competenza astratta dal proprio tribunale e dovrà farlo con una valutazione che procede per step.

È evidente dunque il ruolo centrale – in tale prospettiva - del Presidente del Tribunale, che, nella prassi, acquista un'importanza del tutto particolare.

E proprio per tale motivo è necessario che egli si astenga subito da ogni ulteriore azione qualora ricorrano i motivi di cui al can. 1448 § 1. Motivi che riguardano non solo la sua imparzialità e indipendenza, ma anche la valutazione di queste data dalle parti, secondo la nota massima attribuita a Carnelutti: “il processo non solo deve essere giusto, deve sembrarlo!”. Fermo restando che tali vincoli di consanguineità, affinità, amicizia ecc. devono sussistere tra il Presidente e l'accusato o la presunta vittima. Non tra il Presidente e uno degli avvocati. Questo è quanto sostiene la prevalente dottrina e giurisprudenza.

2. La valutazione del Presidente del Tribunale

A. La scelta del procedimento penale

a. la competenza dell'Ordinario che ha trasmesso gli atti

Una volta verificato che non ci siano motivi per una astensione, sempre per un principio di economia processuale, il Presidente del tribunale sarà chiamato, diversamente da quanto la normativa parrebbe suggerire, a verificare preliminarmente che l'Ordinario che ha adito il tribunale stesso, trasmettendo gli atti dell'indagine previa e chiedendo l'individuazione o la nomina del Promotore di Giustizia, avesse facoltà di farlo.

Normalmente la decisione circa la possibilità (can. 1718 § 1 n. 1) e l'opportunità (can. 1718 § 1 n. 2) di infliggere o dichiarare una pena è una decisione libera ed autonoma dell'Ordinario. Così ci dice il can. 1718.

Ma allora la prima domanda è: di quale Ordinario stiamo parlando?

La norma di per sé non è chiarissima. Il can. 1718 non lo dice e il can. 1717 può addirittura indurre in errore. Riconoscendo infatti in capo all'Ordinario, che abbia ricevuto notizia del delitto, il compito di indagare, sembra dare per scontato che Egli sia l'Ordinario competente tanto relativamente alla *investigatio praevia* quanto – poi – a decidere se instaurare o meno un processo a carico dell'accusato e a trasmettere quindi i famosi atti di cui al can. 1721.

In realtà così non è. O almeno non è necessariamente così. L'Ordinario che ha ricevuto la *notitia criminis* potrebbe non essere affatto competente ad instaurare un giudizio. In questo caso egli potrebbe solo trasmettere tale notizia all'Ordinario competente ovvero a quello dalla cui

autorità dipende l'accusato (can. 1408) o quello del luogo in cui fu commesso il delitto (can. 1412), come correttamente spiega l'art. 31 del *Vademecum*.

Il Presidente del Tribunale dovrà verificare quindi che gli atti coi quali viene richiesta l'individuazione o la nomina del Promotore di Giustizia provengano non tanto da chi ha ricevuto la *notitia criminis*, di cui apparentemente al can. 1717, bensì, come detto, dall'Ordinario dell'accusato o del *locus delicti*. In caso contrario dovrebbe trasmettere a sua volta gli atti ricevuti all'Ordinario competente, che valuterà cosa fare.

b. *La concorrenzialità degli Ordinari*

Ma anche una volta verificato che effettivamente l'Ordinario che ha inviato gli atti sia competente, il Presidente del Tribunale potrebbe trovarsi di fronte ad un altro problema dovuto all'esistenza di due figure concorrenziali.

Spesso, ma non sempre, infatti, l'uno – ovvero l'Ordinario dell'accusato - e l'altro – ovvero l'Ordinario del luogo del delitto - coincidono. Ma non è infrequente che ci siano più Ordinari concorrenzialmente competenti: ad esempio il Vescovo o Superiore Maggiore dell'accusato e il Vescovo del luogo in cui fu commesso il preteso delitto, che frequentemente e auspicabilmente si sono già accordati su chi dovesse svolgere l'indagine preliminare e dove eventualmente aprire il processo.

Ma cosa succede se l'Ordinario che ha “ceduto” la sua *potestas in casu* non sia d'accordo con la decisione dell'altro?

Una prima risposta potrebbe essere molto semplice. Il Presidente dovrà affidarsi a quanto scritto nella deroga di competenza concessa dalla Segnatura Apostolica e che deve essere allegata agli atti trasmessi dall'Ordinario. Se il Supremo Tribunale ha concesso la deroga su istanza di un Ordinario si suppone che Questi sia competente.

Ma il decreto di deroga di competenza potrebbe non risolvere il dubbio. Il Presidente del Tribunale si troverà quindi a dover decidere se accettare gli atti provenienti da uno o rigettarli perché l'altro è contrario al processo.

Ancora una volta la prassi si divide. C'è chi, richiamandosi all'art. 2 § 3 del *Vademecum* del DDF – anche dove non si trattasse di *delicta graviora* – ritiene che dovrebbe privilegiarsi la posizione dell'Ordinario del luogo.

E c'è invece chi ritenga debba prevalere una posizione “interventista” cioè di colui che vuole il processo a prescindere da chi effettivamente abbia svolto l'indagine preliminare

In conclusione: una volta ricevuti gli atti, il Presidente del Tribunale dovrà verificare preliminarmente il *fumus* della competenza dell'Ordinario che ha inviato gli atti al Tribunale.

Questa è la prassi prevalente.

c. *La decisione del DDF*

Ma la decisione libera ed autonoma dell'Ordinario circa la trasmissione degli atti vede un'eccezione qualora siano accusati *delicta graviora*. In questo caso, come noto, la decisione se aprire o meno un processo a carico dell'accusato spetta in ultima battuta non tanto all'Ordinario o agli Ordinari ordinariamente competenti, bensì al Dicastero per la Dottrina della Fede, che potrebbe ordinare il processo anche in presenza di un voto contrario dell'Ordinario.

In tale ipotesi la fattispecie può essere duplice:

- Il Dicastero ordina all'Ordinario di adire un tribunale;
- Il Dicastero delega direttamente un tribunale bypassando *de facto* l'Ordinario competente.

Nel primo caso il Presidente del Tribunale adito dall'Ordinario non dovrà più verificare che l'Ordinario sia competente, perché questa valutazione è già stata fatta dal Dicastero, dovrà, al

contrario, verificare solo che effettivamente ci sia una disposizione del Dicastero che ordina l'apertura di un processo penale giudiziario.

Nel secondo caso avremo a sua volta due diverse opzioni:

- Nella prima il Dicastero dà mandato ad un tribunale esistente di trattare la causa;
- Nella seconda il Dicastero nomina i singoli giudici e il promotore di giustizia.

In entrambi i casi la competenza dei giudici non sarà mai dubbia perché determinata dalla Dottrina per la Fede.

In conclusione: nel caso di *delicta graviora* il Presidente del Tribunale sarà chiamato soltanto a verificare l'esistenza dell'idonea documentazione del DDF.

d. *La sudditanza psicologica*

C'è infine una terza fattispecie – ed è quella che oggi crea maggiori problemi - in cui il Presidente del Tribunale è chiamato a valutare in merito alla sua competenza ... in virtù di una "sudditanza psicologica".

Normativamente parlando spetta solo all'Ordinario, in via codiciale, o al Dicastero per la Dottrina della Fede, in virtù dell'art. 10 della *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, stabilire se si possa e debba avviare un procedimento penale.

Nella prassi però non è infrequente che altri tre Dicasteri intervengano sugli Ordinari con quella che potremmo chiamare una *moral suasion*: il Dicastero per i Religiosi, il Dicastero per l'Evangelizzazione e il Dicastero per il Clero.

Quest'ultimo in particolare, in anni recenti, ricevuta una qualche *notitia criminis*, si è spinto a scrivere al legittimo Ordinario che "è necessario instaurare un processo penale". Necessità che è stata letta dall'Ordinario come una "disposizione imperativa".

Ci sono quindi stati casi dove l'Ordinario non voleva affatto aprire un processo a carico dell'accusato, ma si è sentito moralmente ed intimamente costretto a farlo in virtù della dichiarazione del Dicastero.

In tale fattispecie, che spesso risulta *per tabulas* sin dall'invio degli atti – a modesto parere della sottoscritta – il Presidente del Tribunale che ha ricevuto la documentazione dovrebbe preliminarmente verificare se, pur *oborto collo*, l'Ordinario ha fatto propria tale "invito" o se si è trattato di una decisione priva di autentica libertà interna. In quest'ultimo caso, infatti, avremo un atto che è nullo e quindi privo di efficacia.

Ma come avverrà questa verifica? La prassi non è univoca. In alcuni casi il Presidente del tribunale, invocando un principio di economia processuale, si è dichiarato sin da subito incompetente rimettendo gli atti all'Ordinario. In altri, a mio avviso più correttamente, ha trasmesso la documentazione al Promotore di Giustizia, segnalando il problema e riservandosi di aprire, *ex officio* o *ad instantiam partis*, una questione incidentale.

B. *La scelta del processo giudiziario*

Una volta verificato che effettivamente l'Autorità fosse astrattamente competente ad inviare gli atti e fosse libera nella sua scelta di adire il tribunale, il Presidente dovrà verificare se effettivamente Questa volesse un processo penale giudiziario.

L'osservazione potrebbe risultare meramente accademica, ma in realtà non sono mancati casi in cui l'Ordinario ha pensato di aver incaricato, *sua sponte* o su indicazione del Dicastero per la Dottrina della Fede, il Presidente del Tribunale quale suo delegato, *uti persona*, in un processo penale amministrativo e non in virtù del suo ufficio e in un processo penale giudiziario.

È opportuno, dunque, che negli atti inviati al Tribunale, di norma nella persona del suo presidente, si dia contezza della effettiva volontà dell’Autorità e che il Presidente verifichi quale sia questa autentica volontà dell’Ordinario.

Riassumendo questa lunga prima parte:

L’intero impianto normativo del processo penale giudiziario ha per presupposto implicito che il tribunale chiamato a giudicare sia quello proprio. In questa prospettiva non ci sono difficoltà: l’Ordinario, al termine della *investigatio praevia*, decide di aprire un processo penale giudiziario e trasmette gli atti al – suo – promotore di giustizia affinché presenti al – suo – giudice il libello.

Senonché abbiamo visto che tutto ciò è molto distante dalla prassi e soprattutto dalla prassi italiana.

In primo luogo non esiste Istituto Religioso, Ordine, Congregazione o Società di Vita Apostolica che abbia un suo tribunale. Questo significa che la strada del tribunale “ordinario” non è percorribile per i religiosi ... qualora si attivi il loro Superiore.

Ma anche le diocesi, che pur dovrebbero avere tutte un tribunale diocesano, raramente vi fanno ricorso, soprattutto per tre motivi: la mancanza di personale sufficiente, la quasi totale assenza di operatori qualificati ed infine l’eccessiva “prossimità” e conseguente mancanza di terzietà degli operatori del tribunale all’accusato e/o alla presunta vittima.

Per ovviare a tali problemi molto spesso gli Ordinari si rivolgono ad un tribunale “altro” ovvero di un’altra diocesi – generalmente più grande – o a quello interdiocesano competente per le cause di nullità matrimoniale. Senonché anche in quest’ultimo caso è molto raro che l’Ordinario abbia normativamente istituito tale tribunale come quello ordinariamente competente alla trattazione – anche - delle cause penali. Più frequentemente, invece, dovrà chiedere al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica la deroga di competenza e solo una volta ottenutala potrà trasmettere gli atti al tribunale interdiocesano o comunque a quello di altra diocesi “più attrezzata”.

Ma questa non è una soluzione esente da rischi, perché sappiamo bene che elemento fondamentale di diritto sia la “stabilità del giudice”. Che garanzia può dare un tribunale che è stato scelto *ad hoc*, a indagine preliminare terminata?

Meglio sarebbe che ogni diocesi individuasse preliminarmente e ordinariamente il tribunale penale al quale deferire le sue cause penali. Meglio ancora sarebbe – a sommo avviso della sottoscritta – che venisse finalmente istituito un tribunale penale nazionale, che darebbe garanzie di professionalità e stabilità.

Ma, nelle more, prendendo atto che il “suggerimento” di avvalersi di tre tribunali ecclesiastici italiani (Milano, Roma e Catanzaro) è stato, nei fatti, quasi sempre disatteso dai Vescovi italiani, il Presidente del Tribunale adito dovrà verificare che effettivamente l’Ordinario competente abbia chiesto ed ottenuto la deroga di competenza dalla Segnatura Apostolica.

Ovviamente non c’è problema qualora sia il Dicastero per la Dottrina della Fede ad aver delegato direttamente il tribunale o nominato i giudici.

2. Il rapporto tra il Vescovo delegante, il Moderatore del Tribunale e il Presidente del Tribunale

Una volta delegato, grazie alla deroga di competenza, un “altro” tribunale, potranno sorgere problemi tra l’Ordinario delegante e il Moderatore del Tribunale o tra l’Ordinario e il Presidente del Tribunale.

In primo luogo, infatti, potranno emergere difficoltà, per così dire, di “struttura”. Il delegante, infatti, normalmente – e auspicabilmente - avrà delegato a tale tribunale la trattazione della causa avendo fiducia nel suo personale. Ma cosa succederà se il Moderatore, o il Presidente,

decideranno *proprio Marte* o per vere necessità (es. morte, pensionamento ecc.) di avvalersi di giudici o promotori di giustizia esterni? Tali comunicazioni dovranno essere tempestivamente inviate all'Ordinario delegante? Questi potrà – o addirittura dovrà - ritirare la sua delega e “riprendere” la causa? O potrà affidarla, sempre previa deroga di competenza, ad altri?

Benché i casi non siano pochi e abbiano dato origine ad una estrema conflittualità, lacerando diocesi ed intere conferenze episcopali regionali e causando autentico scandalo tra i fedeli, non mi risulta che si sia addivenuti ad una prassi costante.

A mio parere anche in questo caso l'istituzione di uno stabile tribunale “ordinario” penale a carattere nazionale o comunque interdiocesano potrebbe ovviare a simili problemi.

Nelle more sarebbe opportuno che l'Ordinario delegante esplicitasse nel decreto, con il quale delega il tribunale, i limiti entro i quali questo può agire. Ad esempio indicando espressamente che giudici e promotore di giustizia possano essere individuati solo tra i membri interni o esterni, ma stabilmente individuati, del tribunale.

3. La redazione del libello

E finalmente rientriamo nel solco del laconico can. 1721, allorché il Presidente del Tribunale trasmetterà la documentazione pervenuta al Promotore di Giustizia ... al fine di redigere il libello.

Questa è l'interpretazione classica, come visto sopra normativamente fondata (can. 1721 § 1), che però – nella sua formulazione - sembra svilire il ruolo del Promotore di Giustizia a mero esecutore tecnico di un'altrui volontà. Più corretto sarebbe stato invece dire che gli atti vengono inviati al Promotore di Giustizia affinché possa valutare la redazione del libello. Ci potremmo altrimenti trovare nella situazione, affatto infrequente, di un Promotore di Giustizia costretto a presentare un libello che non ritiene, *in iure vel in facto*, giusto.

Ma i problemi relativi alla redazione del libello non si esauriscono con l'accertata “libertà” del Promotore di Giustizia.

In primo luogo, infatti, e sarebbe superfluo annotarlo se la prassi non ci avesse mostrato altrimenti, il Promotore di Giustizia dovrà avere tutti gli atti raccolti nella *investigatio praevia*, non solo il voto dell'Ordinario, nonché i documenti relativi alla competenza, che passeranno quindi un secondo vaglio, dopo quello del Presidente del Tribunale. Al contrario non è necessario che abbia copia del voto dell'eventuale delegato all'indagine preliminare, benché qualcuno comunque lo consigli. E sicuramente non dovrà avere il voto degli assessori.

Una volta ricevuti gli atti, e dopo congruo tempo per il loro studio, il Promotore di Giustizia redigerà il suo libello a norma del can. 1504.

Ma qui sorge spesso un altro problema: il Promotore di Giustizia è vincolato ai delitti indicati nel *votum* dell'Ordinario emesso al termine della *investigatio praevia*?

La prassi non è univoca. In alcuni casi il Promotore di Giustizia è stato libero di aggiungerne altri, in altri ha dovuto limitarsi a quelli già indicati. A mio parere bisognerebbe distinguere: se il Promotore di Giustizia è quello “proprio” dell'Ordinario o se ne ha ricevuto esplicita autorizzazione, può aggiungere nuovi capi di imputazione. In caso contrario, ovvero qualora fosse il Promotore di Giustizia di un tribunale delegato, sarà vincolato ai capi oggetto della richiesta di deroga della competenza. Fermo restando il suo diritto a rinunciare all'istanza a norma del can. 1724.

Mi sento invece di sconsigliare la prassi, tipica di alcuni Promotori di Giustizia, di procedere sin da questa fase *ad modum publicum ministerum* ovvero con un'attività investigativa personale. Ciò per due ragioni: perché il libello deve contenere solo il *fumus delicti* e non già tutte le prove, che correttamente sorgeranno nell'istruttoria in pieno contraddittorio, e soprattutto perché il processo penale canonico è un processo tipicamente inquisitorio, dove *dominus* di tutta l'attività istruttoria è

il giudice e non la parte, ancorché pubblica. Mi spingerei anzi a sostenere che in casi simili si potrebbe rinvenire, in capo a tale promotore di giustizia, un abuso di potere e/o di ufficio.

4. La verifica della normativa applicabile

Presentato il libello redatto dal Promotore di Giustizia, il Presidente del Tribunale dovrà verificare primariamente l'esistenza del *fumus delicti* tanto di diritto quanto di fatto.

Eccetto grossolani errori o questioni facilmente superabili, il problema portato all'attenzione della prassi processuale non riguarda tanto gli elementi fattuali, quanto piuttosto la normativa penale cui si fa riferimento, forse anche – o soprattutto – a causa della “stratificazione” normativa delle ultime due decadi.

Sul punto rimando all'opera della prof.ssa Boni dal titolo *La lesione dei principi di legalità penale e del giusto processo nel diritto penale canonico*, che trae origine proprio da una fattispecie di questo tipo.

Sulla scorta delle conclusioni dell'autrice, non si può che riaffermare il principio di legalità per il quale nessuno può essere condannato per un fatto che non costituisse delitto al momento della sua commissione (can. 221 § 2) ... con tutta le problematiche che - *de facto* – possono essere sollevate dal can. 1399.

Similmente il Presidente dovrà verificare che non sia sopravvenuta una *lex reo favorabilior* (can. 1313 § 1)

Ma cosa succede se il libello contiene errori di tal tipo?

La prassi, a mia conoscenza, non è univoca, benché sul punto si sia espresso chiaramente anche il Dicastero per la Dottrina della Fede; ma ritengo che la decisione più corretta sia quella di rimandare il libello al Promotore di Giustizia chiedendo, ove fosse possibile, la sua correzione e, in caso di risposta negativa, procedendo con il rigetto del libello con tutte le conseguenze del caso, ivi compreso l'appello al collegio o al tribunale di appello.

5. La prescrizione

Valutata la corretta normativa applicabile, il Presidente del Tribunale dovrà verificare che i delitti accusati nel libello non siano prescritti.

E lo dovrà fare ricordando al riguardo quanto disposto, in via generale, dal can. 1362 § 2, il quale stabilisce che la prescrizione decorra dal giorno in cui fu commesso il delitto oppure, se il delitto è permanente o abituale, dal giorno in cui è cessato, e dal paragrafo 3 del medesimo canone, che ricorda come la prescrizione dell'azione criminale sia sospesa dal libello di accusa.

Il combinato disposto dei due paragrafi risolve un certo numero di questioni rilevabili nella prassi, atteso che spesso si ritiene – certamente in modo erroneo – che la prescrizione sia sospesa dal momento in cui iniziò l'*investigatio praevia* o da quando il Vescovo decretò l'apertura della via giudiziaria o da quando gli atti arrivarono in Tribunale.

Una volta individuato il momento in cui ha iniziato a decorrere la prescrizione, e verificata la finestra temporale in cui rimase in vigore il delitto e l'imputabilità, il Presidente del Tribunale dovrà comparare tali termini con quelli indicati nel paragrafo primo del can. 1362 relativi ai singoli delitti.

A tal proposito non è da dimenticarsi eventuali problematiche derivanti dalla nuova normativa. Non può ignorarsi infatti che alcuni delitti hanno visto dei cambiamenti in materia di prescrizione, con un aumento da 5 a 7 anni. In questo caso deve ricordarsi ancora una volta che la legge penale da applicarsi è quella del giorno in cui fu compiuto il delitto, eccetto nei casi in cui quella successiva sia più favorevole al reo ... fattispecie che non si rinviene in materia di prescrizione dove c'è stato – eventualmente – un peggioramento della imputabilità del reo.

Si deve infine ricordare la normativa particolare della prescrizione in tema di *delicta graviora*.

Il Presidente del Tribunale, nell'ammettere o meno il libello, dovrà verificare che, ove fosse sopraggiunta la prescrizione, da computarsi a partire dal diciottesimo anno della vittima nel caso di *delictum contra sextum*, il Dicastero per la Dottrina della Fede abbia concesso, in virtù dell'art. 8 § 1 della *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, la deroga. Deroga che potrà essere accordata, e lo si dovrà constatare – e non solo presumere - dal decreto del Dicastero, anche per quei delitti commessi prima dell'entrata in vigore della normativa speciale.

Se questo disposto generalmente non dà origine a particolari difficoltà, non possiamo però tacere un altro problema che spesso si rinviene nella prassi. Si notano, infatti, un certo numero di casi in cui, allorché sia data tale deroga alla prescrizione, il libello sia comunque ammesso anche per quei delitti, pur prescritti, trattati per connessione ovvero per quei delitti non *graviora*, ma che vengono giudicati nel medesimo processo in virtù dell'art. 9 § 2 della *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*. Tale prassi è sicuramente errata alla luce del paragrafo terzo dell'art. 8 della medesima normativa, che espressamente stabilisce che la possibilità di deroga alla prescrizione è concessa solo “per tutti i singoli casi di delitti riservati”.

6. La previa ammonizione

L'ultima verifica che spetta al Presidente del Tribunale in questa fase, ovvero prima di ammettere – o rigettare - il libello, è quella relativa alla previa ammonizione.

Il can. 1347 § 1, infatti, stabilisce che non si può infliggere validamente una censura - non quindi una qualsiasi pena - se il reo non fu prima ammonito almeno una volta di recedere dalla contumacia.

È questa sicuramente una delle più frequenti eccezioni sollevate dai patroni degli accusati.

La prassi sul punto non è univoca. Vi sono infatti casi il Presidente del Tribunale, non rinvenendo negli atti tale presupposto *de facto* normativamente tutelato, rigetta il libello *sic et simpliciter*.

Più frequentemente, invece, si rinvia ad un momento successivo, ovvero al termine dell'istruttoria, la valutazione se tale ammonizione effettivamente fu data e soprattutto se il reo - e si noti il termine - abbia realmente receduto dalla contumacia.

7. L'ammissione del libello e la nomina dei giudici

Qualora vi sia il *fumus delicti*, il Presidente del Tribunale procederà dunque con l'ammissione del libello e la nomina dei due giudici che lo affiancheranno o dei tre giudici che formeranno il collegio giudicante, avendo cura di non nominare in tali uffici chi eventualmente abbia già rivestito quello di delegato alla *investigatio praevia*.

Al riguardo mi permetto di ricordare che – normativamente parlando – il divieto del giudice unico nelle cause penali è limitato a quei casi che possono comportare la dimissione dallo stato clericale e/o la scomunica (can. 1425 § 1 n. 2). Ciò non toglie che sia caldamente raccomandato, e soprattutto sia opportuno procedere sempre in forma collegiale, con un collegio di tre giudici.

Il Presidente del Tribunale citerà poi il promotore di giustizia, la presunta vittima (ove abbia fatto richiesta di intervenire quale terzo interveniente) e l'accusato alla concordanza del dubbio, ricordando a quest'ultimo il suo diritto/dovere di essere assistito da un avvocato ... iscritto all'albo della Rota Romana o abilitato a patrocinare presso il tribunale, trasmettendogli nel contempo anche – con la riservatezza dovuta e le cautele del caso – il libello, eventualmente emendato (la presunta vittima, ad esempio, potrà essere indicata solo con le iniziali) fermo restando che l'accusato avrà comunque diritto a leggere il libello integrale.

Non mi dilungo sul punto, richiamando solo l'attenzione sulle cautele nell'ammissione dell'avvocato *ad actum* e sul diritto, comunque, del giudice di non ammettere un avvocato al patrocinio, salvo sempre il diritto di quest'ultimo di eventualmente impugnare la sua esclusione e tenendo conto che ci sono oggettive differenze tra l'avvocato rotale e quello solo abilitato al patrocinio presso tale tribunale o addirittura solo ammesso *ad actum*.

Nel caso, infine, in cui l'accusato non vi provvedesse, il Presidente del Tribunale dovrà nominare un patrono *ex officio* (can. 1723 § 2).

8. La concordanza del dubbio

La concordanza del dubbio deve constare di una formale udienza, legittimamente intimata, e deve prevedere quantomeno un breve dibattito tra le parti

In tale occasione, inoltre, le parti pubbliche e private potranno sollevare formali eccezioni; rilevate o meno preliminarmente dal Presidente del Tribunale, ed in tal caso, eventualmente, Questi dovrà aprire una questione incidentale al riguardo.

È invalsa la prassi di consegnare all'avvocato dell'accusato solo in questo momento copia degli atti raccolti o addirittura di consentirgliene la sola lettura.

A mio parere, fermo restando che solo casi eccezionali e motivati dovrebbero impedire di derogare al can. 1598 § 1 non consegnando copia degli atti neanche all'avvocato, sarebbe preferibile che tali documenti fossero portati a conoscenza del patrono sin dalla sua nomina e quindi in una fase antecedente alla concordanza del dubbio, in modo da permettergli di presentare – ove lo ritenga opportuno - più idonee osservazioni, ivi compresa l'ammissione di colpevolezza dell'accusato.

Ammissione che peraltro non determina la chiusura del processo.

9. La conciliazione

Durante la concordanza del dubbio può infine essere proposto dal giudice o indifferentemente da una delle parti il tentativo di conciliazione.

Nonostante l'opinione contraria di autorevole dottrina, largamente condivisa e fondata sul can. 1715 § 1, che vorrebbe al più limitare la possibilità conciliativa alle questioni risarcitorie accessorie, non è infrequente che si proponga un tentativo di conciliazione nei giudizi – di merito - penali.

Tale possibilità, a mio parere fondata sul dettato evangelico prima ancora che su una norma positiva, che pur c'è (can. 1446 § 1), e che vanta una plurisecolare tradizione canonica, sta trovando un certo spazio anche in ambito penale ecclesiale in virtù di due considerazioni di diritto ed una *de facto*.

Quanto alle prime non può dimenticarsi né che le pene canoniche siano primariamente, ancorché non nominativamente, pene medicinali, né che il can. 1341 raccomanda comunque che la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene debba essere avviata quando vi sia stata la constatazione, non semplicemente la presunzione, che con le vie dettate dalla sollecitudine pastorale non si è raggiunto il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione dello scandalo. Fini che ben possono essere raggiunti – anche - con una conciliazione che, presupposta la Verità, sia autentica “riappacificazione” tra tutti coloro che sono direttamente e indirettamente coinvolti. In un'ottica quasi penitenziale, dove ci sia presa coscienza del male fatto, ammissione delle proprie colpe, pentimento, riparazione dei danni causati e perdono di chi ha sofferto.

La considerazione *de facto* trae origine invece da una mera constatazione. Sappiamo bene che raramente la sentenza – e a maggior ragione la sentenza penale - rasserena tutti gli animi. Ci sarà sempre qualcuno che rimane “scontento” perché ha perso o addirittura perché non ha potuto legalmente partecipare. Con tutte le conseguenze che questo può comportare nella vita ecclesiale quotidiana e nel reale raggiungimento tanto del ristabilimento della giustizia quanto dell'autentico emendamento del reo e persino nella riparazione dello scandalo. In tale ottica non è quindi strano che oggi la spinta maggiore ad una conciliazione – o quantomeno al suo tentativo – avvenga ad opera del Dicastero per i Religiosi, perché esso sa bene come poi – nei fatti – sia difficile vivere in

una comunità dove risiedono contemporaneamente reo e vittima o assolto e denunciante. Sa bene quale lacerazione possa permanere nell'intera comunità anche dopo che Giustizia è stata fatta.

Un'autentica e seria giustizia riparativa, che non esclude – tengo a precisarlo - possano anche essere comminate pene o rimedi penali, può contribuire veramente – attraverso l'istituto della conciliazione - alla tutela della *salus animarum* che per noi è, e deve sempre essere, la *lex suprema* della Chiesa (can. 1752)

La conciliazione in materia penale alla quale dobbiamo aspirare, dunque, non è tanto – o quantomeno non è solo – quella di cui al Vangelo secondo Matteo laddove Gesù raccomanda di fare pace col proprio fratello e non è neanche quella in cui, sempre nel Vangelo di Matteo, Gesù raccomanda un'ammonizione fraterna privata a cui può seguire quella alla presenza di soli due o tre testimoni, ma piuttosto quella suggerita dall'episodio di Zaccheo in cui questi ammette le sue colpe, si pente, si offre di riparare e solo a quel punto Gesù lo accoglie.

E concludo: i primi atti del processo penale canonico non sono quindi soltanto atti "formali" ovvero volti a garantire il rispetto della forma processuale, tantomeno sono espressione di bizantinismi di legulei, ma – al contrario - sono momenti imprescindibili e insostituibili affinché, oltre la Verità e la Giustizia, ci sia anche autentica Carità, secondo il monito che Papa Leone XIV ha indirizzato ai giudici e agli avvocati nel suo primo discorso inaugurale dell'anno giudiziario della Rota Romana. Sono, in ultima analisi, un esempio autentico di sinodalità tra persone che ricoprono uffici diversi, ma collaborano tutte al bene della Chiesa.